

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1960 del 18/04/2019
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013. SOCIETA' AGRICOLA ZILIANI STEFANO E C. S.S.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "ALLEVAMENTO BOVINI" SVOLTA NELLA AZIENDA UBICATA IN COMUNE DI CADEO (PC), STRADA CARPANETO N. 66.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2001 del 16/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto APRILE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. N. 59/2013. **SOCIETA' AGRICOLA ZILIANI STEFANO E C. S.S.**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "ALLEVAMENTO BOVINI" SVOLTA NELLA AZIENDA UBICATA IN COMUNE DI CADEO (PC), STRADA CARPANETO N. 66.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della **Società Agricola Ziliani Stefano e C. S.S.** - avente sede legale in Comune di Cadeo, Strada Carpaneto n. 66 – presentata, ai sensi della vigente normativa, al Suap del Comune di Cadeo e trasmessa dallo stesso con nota del 30/6/2018, prot. n. 9401 (acquisita agli atti in data 2/7/2018 con prot. n. 10467), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"allevamento bovini"* svolta nell'azienda sita in Comune di Cadeo (PC), strada Carpaneto n. 66;

Appurato che l'istanza è stata avanzata per acquisire:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Cadeo con nota del 13/8/2018, prot. n. 11754 ed assunta al prot. Arpae n. 12618 in data 14/8/2018;

Verificato che:

- l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un impianto di digestione anaerobica per gli effluenti zootecnici e biomasse, con produzione di energia da biogas, della potenza di 210 KW elettrici;
- la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 20378, è pari a 683 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 312
 - Capi da rimonta: n. 279
 - Vitelli: n. 92
- in relazione ai dati progettuali, la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, risulta essere pari a 697 capi così suddivisi:
 - Bovine da latte: n. 372

- Capi da rimonta: n. 211
- Vitelli: n. 112
- la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione sarà la seguente:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 9644 tonn/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio tritcale, trinciato di sorgo, trinciato di tritcale): 830 tonn/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 - ACQUE REFLUE E METEORICHE: 4790 tonn/anno;
 - TOTALE: 15264 tonn/anno;
- è stato prodotto un elenco di terreni funzionalmente asserviti all'allevamento, disponibili per lo spandimento del digestato che verrà prodotto, aventi superficie complessiva pari a Ha 232.36.00, tenuto conto che il progetto è strutturato per una potenzialità massima di 2980 ql di peso vivo e che, pertanto, è verificato un rapporto di 12,8 ql di p.v./ha, inferiore alla soglia prevista dall'Allegato B.2.5 della L.R. 4/2018 in relazione alla verifica di assoggettabilità alla VIA (screening);
- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) generano un carico di 2,5 A.E. (pari a 5 addetti) e vengono trattate da un sistema costituito da un pozzetto degrassatore dimensionato per 5 a.e., una fossa settica di tipo Imhoff ed un filtro percolatore batterico anaerobico dimensionati per 3 a.e.;
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita nel corpo idrico superficiale "fosso poderale" confluyente nel Rio della Fontana;
- il motore a biogas, avendo potenza termica nominale di 545 kW, rientra tra gli impianti di cui alla lettera bb) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, pertanto, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del medesimo decreto, fermo restando le prescrizioni di legge di cui al prosieguo del presente verbale, non è ricompreso nella autorizzazione di cui ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;

Richiamate integralmente le risultanze della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 12/4/2019, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alla **Società Agricola Ziliani Stefano & C. S.S.** per l'attività di "*allevamento bovini*" svolta nell'azienda sita in Comune di Cadeo (PC), strada Carpaneto n. 66;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi tenutasi in data 12/4/2019 che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla SOCIETA' AGRICOLA ZILIANI STEFANO E C. S.S. per l'attività di "allevamento bovini" svolta nell'azienda sita in Comune di Cadeo (PC), strada Carpaneto n. 66;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE nri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

- a) **di adottare**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale alla **SOCIETA' AGRICOLA ZILIANI STEFANO E C. S.S.** (C. FISC. 00156110330) per l'attività "allevamento bovini" svolta nella Azienda sita in Comune di Cadeo, strada Carpaneto n. 66 (cod ausl 007PC060), che è anche sede legale. Tale Autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
 - comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.
- b) **di stabilire** per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. i seguenti limiti e prescrizioni per l'Azienda nel suo complesso:
- a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
 - b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
 - c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture;
 - d) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
 - e) nel caso di capi in stabulazione libera su lettiera permanente il gestore dovrà impiegare paglia o altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera. Dovrà, altresì, provvedere alla rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
 - f) nel caso di capi in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
 - g) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del

liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;

- h) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
 - i) il gestore deve preventivamente comunicare all'Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
 - j) dall' 1.1.2020 deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017 con riferimento agli obblighi riguardanti la tutela della qualità dell'aria e relativi alla copertura delle vasche di stoccaggio esistenti riguardanti l'allevamento di bovini e all'adozione di tecniche di distribuzione degli effluenti con tecniche a basse emissioni;
 - k) deve essere effettuata una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la **durata di due anni** a partire dalla messa a regime degli impianti. Il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere sia il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti dell'impianto che al confine dello stesso effettuando per questo ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Si dovranno effettuare **almeno due autocontrolli/anno** da eseguirsi con cadenza stagionale. Al termine del monitoraggio annuale il gestore deve trasmettere i dati alla Autorità competente. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Arpae prorogherà tale prescrizione. Inoltre, se necessario potrà essere richiesto, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate; al termine di ogni campagna annuale di monitoraggio il gestore deve trasmettere, **entro il 31 marzo dell'anno successivo**, i dati rilevati ad Arpae nodo di Piacenza. Qualora risultasse necessario potrà essere richiesto un approfondimento modellistico partendo dai dati riscontrati;
 - l) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di ridurre le emissioni diffuse sia quelle derivanti dallo stoccaggio e dalla movimentazione del digestato sia quelle derivanti dallo stoccaggio delle biomasse; a tal fine deve essere effettuata una idonea pressatura delle biomasse, al fine di ridurre fermentazioni aerobiche, e dopo lo svuotamento di ogni singola trincea occorrerà prevedere la pulizia della stessa ed un lavaggio delle griglie, convogliando le acque di lavaggio delle stesse allo stoccaggio scoperto al fine di evitare possibili emissioni maleodoranti);
 - m) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime dei nuovi impianti non può superare i tre mesi;
 - n) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - o) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- c) **di impartire** per lo **scarico di acque reflue domestiche**, avente recapito nel corpo idrico superficiale "fosso poderale" confluyente nel Rio della Fontana le seguenti prescrizioni:

- a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
- b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff, dal degrassatore e dal filtro batterico, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- c) il pozzetto di ispezione posto prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore dovrà risultare sempre accessibile e consentire un agevole controllo dei reflui;
- d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- e) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
- d) **di impartire per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e del digestato**, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. le seguenti prescrizioni:
- a) al momento della messa in funzione dell'impianto, deve aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- b) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- c) sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
- d) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- e) la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione, sarà la seguente:
- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 9644 tonn/anno;
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio triticale, trinciato di sorgo, trinciato di triticale): 830 tonn/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 - ACQUE REFLUE E METEORICHE: 4790 tonn/anno;
 - TOTALE: 15264 tonn/anno;
- f) l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- e) **di fare salvo che:**
- a) il motore a biogas deve rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla DGR 1496/11 e s.m.i ed i pertinenti limiti fissati dall'allegato I parte III paragrafo (3) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- b) relativamente al motore a biogas deve essere rispettato quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- c) deve essere rispettato quanto disposto dalla DGR 1495/11 e non espressamente sopra richiamato;
- d) i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

- e) la ditta deve essere in possesso di debita Concessione di derivazione di acque sotterranee (da pozzo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;
- f) l'autorizzazione, relativamente allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- f) **di dare atto che:**
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico dei Comuni della Via Emilia Piacentina per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico dell'unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina.

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.